

Sommario

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | PREMESSE | 5 |
| 2. | OGGETTO | 5 |
| 3. | IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE CONCESSIONARIO | 5 |
| 4. | IMPEGNI DEL CONCEDENTE..... | 8 |
| 5. | IMPEGNO DELLE PARTI | 9 |
| 6. | CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA..... | 10 |
| 7. | DURATA | 10 |
| 8. | ONERI DIRETTI E INDIRETTI | 10 |
| 9. | NON ESCLUSIVITÀ | 10 |
| 10. | RISERVATEZZA..... | 10 |
| 11. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 11 |
| 12. | LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE | 11 |
| 13. | PENALI..... | 12 |
| 14. | VARIAZIONI CONTRATTUALI | 12 |
| 15. | RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE..... | 12 |
| 16. | EFFICACIA DELLA CONVENZIONE | 13 |
| 17. | COMUNICAZIONI..... | 13 |
| 18. | RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | 14 |
| 19. | FORO COMPETENTE..... | 14 |
| 20. | PROPRIETA' INTELLETTUALE | 14 |
| 21. | REGISTRAZIONE | 14 |
| 22. | DISPOSIZIONI FINALI..... | 15 |

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONCESSIONE ALLA FORNITURA,
INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI SU
SUOLO PUBBLICO

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____

TRA

il Comune di _____ con sede legale in _____ – cap _____

località _____ CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____ rappresentato

da _____ in qualità di Concedente

E

la società con sede legale in _____ (____) alla Via

_____, n. _____, - P. IVA _____ rappresentata da _____ in

qualità di Concessionario

di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

PREMESSO CHE

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani e indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo

prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;

- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- all'art. 17 sexies "Disposizioni in materia urbanistica" della Legge 7 agosto 2012, n. 134 le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sono definite come opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 26 settembre 2014 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce, tra l'altro:
 1. un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
 2. requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i

punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- il Decreto MIT del 3 agosto 2017 individua dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- il Decreto MIT del 4 agosto 2017 individua le Linee Guida per i piani urbani di mobilità sostenibile PUMS, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Lgs n. 257/2016;
- la mobilità elettrica, in particolare, ma anche le alimentazioni a metano, biometano e GPL, sono coerenti con le politiche regionali del Piano Regionale per la Tutela e Risanamento dell'Atmosfera che pone obiettivi di riduzione degli inquinanti atmosferici (PM10, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, composti organici volatili, ammoniaca) al fine del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dalle direttive europee;
- l'elettricità è uno dei vettori che attualmente meglio permette di sfruttare il proprio contenuto energetico e può essere ottenuta anche da fonti rinnovabili, pertanto idoneo a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- le Parti ritengono obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- in data _____, la ditta _____ ha inviato via Posta Elettronica Certificata formale manifestazione di interesse al Comune per l'installazione e gestione a sue spese di una rete di infrastrutture di ricarica sul territorio comunale;
- considerato che la proposta presentata dalla ditta _____ è considerata in linea con le esigenze dell'Amministrazione poiché consente all'Amministrazione Comunale di dotare il proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della collettività;
- in seguito alla Delibera di Giunta n°. ____ del _____ è stato siglato apposito protocollo d'intesa, di seguito anche denominato per semplicità la "CONVENZIONE",

tra il Comune ed il Concessionario, che disciplina i rispettivi impegni per l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica;

- si rende necessario ai sensi della CONVENZIONE l'affidamento in concessione al CONCESSIONARIO di suolo pubblico per l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici individuati e aree di sosta riservata per i veicoli che usufruiscono del parcheggio ai sensi dell'articolo 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76;
- le concessioni di suolo pubblico a operatore che svolge attività economica in completa autonomia sono da ritenersi escluse dall'applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 164 dello stesso Decreto;
- la superficie dell'area oggetto di concessione è di circa 25,00 metri quadrati per ogni infrastruttura di ricarica installata, corrispondente alla superficie occupata dalla colonnina di ricarica ed è rilasciata a titolo gratuito:
 - ✓ Area (via, piazza, parcheggio) Fraz.ne Piani (zona antistante l'area attrezzata c.d. "Parchetto");
 - ✓ Area (via, piazza, parcheggio)_____;
 - ✓ Area (via, piazza, parcheggio)_____;
 - ✓ Area (via, piazza, parcheggio)_____;
 - ✓ Area (via, piazza, parcheggio)_____.

CONSIDERATO CHE

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

Con la presente Convenzione (di seguito la "Convenzione") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione e gestione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, come da Planimetria/e 1:200 del _____ allegata alla presente Convenzione.

3. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE CONCESSIONARIO

Il soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- a) utilizzare le citate aree al solo scopo di installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per

autoveicoli alimentati ad energia elettrica;

- b) provvedere ad acquistare l'energia utilizzata per la ricarica auto da fonti rinnovabili;
- c) assicurare che la ricarica sia possibile continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24;
- d) incamerare i proventi derivanti dal servizio a pagamento di ricarica auto fornito dal Concessionario agli utenti;
- e) gestire l'attività di ricarica "a costo zero" per l'Amministrazione comunale, la quale non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio erogato;
- f) progettare le aree dedicate composte dall'infrastruttura di ricarica e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- g) utilizzare colonnine prodotte in area U.E., aderenti a tutte le normative del settore (con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza), funzionali ai differenti modelli di prese presenti sulle principali autovetture circolanti in Italia ed aventi grado di protezione IP 55 minimo, ed aventi una conformazione geometrica rettangolare con sviluppo verticale (forma a colonnina);
- h) utilizzare colonnine di ricarica che offrano potenzialità di rifornimento veloce (almeno a 22kW per presa), oltre ad altre specifiche tecniche di interesse (come, ad esempio, il controllo da remoto) e che siano dotate di sistema software avanzato che permetta di tarare alcuni parametri (es. valore energia erogata, erogazione tramite app dedicata, possibilità di prenotazione della ricarica tramite app);
- i) visualizzare, grazie all'integrazione con l'aggregatore di Back-End HUBJECT che conta 600 membri in 28 paesi, la localizzazione delle stazioni di ricarica realizzate anche attraverso le app degli altri membri;
- j) realizzare, mantenere gli impianti, nonché gestire il servizio (compresa la piattaforma gestionale) di ricarica a totale cura e spese per tutta la durata del rapporto;
- k) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle Infrastrutture di Ricarica;
- l) provvedere all'installazione della Infrastruttura di Ricarica Auto, che resterà di proprietà del Concessionario, ubicata nel seguente sito selezionato dall'Amm.ne Com.le:

Area (via, piazza, parcheggio) Fraz.ne Piani (zona antistante l'area attrezzata c.d. "Parchetto";
- m) concordare con l'Amministrazione Comunale il posizionamento di eventuali armadi stabili, cabine o altri manufatti da collocare su suolo pubblico per la realizzazione delle stazioni di ricarica fermo restando che l'esatto posizionamento di ciascuna colonnina sarà definito congiuntamente tra il concessionario e i competenti uffici tecnici comunali sulla base delle esigenze e caratteristiche funzionali degli impianti nell'ottica del maggior utilizzo possibile

dell'infrastruttura;

- n) fornire un sistema di ricarica che non prevede alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto;
- o) esercire e gestire le Infrastrutture di ricarica da remoto tramite piattaforma WEB e App dedicata, aperta e interoperabile con diversi provider italiani e stranieri, avente le seguenti principali caratteristiche e a cui, gratuitamente, l'utente (disponibile per iOS e per Android) potrà accedere:
- geolocalizzazione delle stazioni di ricarica disponibili, attivazione sistema di navigazione verso le stazioni di ricarica stesse con possibilità di gestire filtri di ricerca delle stazioni;
 - visualizzazione tipologie di prese disponibili presso le stazioni di ricarica selezionate;
 - creazione di una lista di "preferiti" delle stazioni di ricarica;
 - visualizzazione prezzi per il servizio di ricarica;
 - gestione attraverso account personale, con possibilità di alimentazione del Wallet associato e ricezione delle fatture relative alle ricariche effettuate;
 - attivazione, monitoraggio e gestione del processo di ricarica;
 - prenotazione della stazione di ricarica;
 - visualizzazione dello storico delle ricariche effettuate;
 - avviamento della ricarica anche tramite QR code;
 - servizio di assistenza tecnica help-desk H24-7/7 da parte di personale qualificato per la risoluzione da remoto di guasti/malfunzionamenti per l'Utente e-Driver che sta caricando il proprio veicolo;
- p) provvedere al collegamento delle Infrastrutture di Ricarica con la rete elettrica pubblica richiedendo al competente distributore di rete locale una connessione intestata al Concessionario;
- q) garantire l'utilizzo della colonnina tramite uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID collegate a un sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito o debito nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione;
- r) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, compresa la segnaletica orizzontale e basamento su cui installare la stazione di ricarica;
- s) provvedere all'ultimazione dell'installazione dell'impianto entro e non oltre 6 (sei) mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni;
- t) mantenere l'infrastruttura di ricarica (colonnine e quanto ad essa connessa) nelle migliori condizioni di decoro pubblico, al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un

piano di manutenzione ordinaria;

- u) adeguare, nel corso della concessione, tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore;
- v) provvedere a tutte le attività di collaudo entro 180 giorni dalla firma della Convenzione;
- w) trasmettere i dati delle ricariche al Comune semestralmente ed alle piattaforme nazionali come previsto dal PNIRE;
- x) prevedere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire un'efficace connessione del sistema di ricarica alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) in conformità al punto 9 del PNIRE, e in particolare trasmettere le seguenti informazioni minime:
 - localizzazione;
 - tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e);
 - potenza erogata (slow, quick, fast);
 - tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (card proprietaria, carta di credito, altro);
 - disponibilità accesso (24h/24, altro);
 - identificativo infrastruttura;
 - foto della localizzazione dell'infrastruttura;
 - costi del servizio;
 - stato del punto di ricarica (occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione, ecc.);
 - proprietario dell'infrastruttura (nome, indirizzo email, web, riferimento telefonico eventuale call center);
- y) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento;
- z) garantire un servizio di ripristino guasti entro 48 ore successive alla chiamata/segnalazione in caso di:
 - inibizione totale erogazione energia;
- aa) garantire un servizio di ripristino guasti entro 96 ore successive alla chiamata/segnalazione in caso di:
 - inibizione parziale erogazione energia;
- bb) sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico.

4. IMPEGNI DEL CONCEDENTE

Il Comune assicurerà la dovuta collaborazione relativamente a:

- a) mettere a disposizione, dalla firma della Convenzione e per tutta durata della stessa, gratuitamente, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in corrispondenza delle aree indicate, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni indicate devono essere considerate come ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste qualora si riscontrassero difficoltà tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica;
- b) per ogni infrastruttura di ricarica garantire due stalli di sosta riservati per le operazioni ricarica;
- c) esentare il concessionario da ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica secondo il decreto semplificazione legge 76 art. 57 comma 9 nel caso in cui venga fornita energia da fonti rinnovabili;
- d) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle informazioni sulla infrastruttura dei sottoservizi esistente, delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- e) adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente dei veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica;
- f) fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio antistanti le colonnine siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica e per la successiva ora dal termina della ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario;
- g) garantire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli riservati al servizio di ricarica limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo stesso;
- h) garantire uno spazio di lancio del progetto sugli organi di informazione del Concedente;
- i) citare la collaborazione attivata sui propri sistemi di comunicazioni;
- j) non percepire alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal concessionario delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, sono state acquisite le informazioni antimafia da cui emerge che nulla osta sotto questo aspetto al presente affidamento in concessione.

7. DURATA

La Convenzione avrà durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, contestualmente al quale verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale di consegna dell'area, con esclusione di rinnovo tacito alla sua scadenza.

Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare per ulteriori 5 anni la durata di detta Convenzione mediante semplice comunicazione da far pervenire almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della stessa. Al termine della concessione il Concessionario dovrà rendere possibile il riscatto delle colonnine da parte dell'ente, piuttosto che eseguire, salvo rinnovi, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla concessione stessa.

8. ONERI DIRETTI E INDIRETTI

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività a proprio carico in virtù della presente Convenzione.

In particolare, il Concessionario garantirà la copertura finanziaria della realizzazione di quanto alla presente Convenzione con fondi propri.

9. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di valutare, sviluppare o implementare sul territorio del Comune programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione con soggetti terzi pubblici o privati.

10. RISERVATEZZA

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione. In ogni caso il Comune nell'esecuzione della Convenzione si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy consultabile sul sito internet del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) al seguente indirizzo: www.comune.castiglione.te.it

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Teramo. Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte.

13. PENALI

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto agli artt. 2 e 3 è causa di risoluzione della presente Convenzione e conseguente rimozione coattiva delle strutture di ricarica a carico dello stesso entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune. In caso di ritardo/inadempimento a quest'obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno del soggetto attuatore.

14. VARIAZIONI CONTRATTUALI

La Concessione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 175 del Codice.

Cessione del contratto e dei crediti

È prevista la cessione anche parziale della Convenzione in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche in ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione, o affitto di ramo di azienda. Ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del Codice è ammessa la cessione dei crediti.

15. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. Ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile tale termine non potrà in nessun caso essere inferiore a 15 giorni.

La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto al Concessionario.

La facoltà di cui sopra potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) gravi vizi o difformità dei lavori riscontrati nella Fase di Esecuzione dei Lavori;
- c) gravi violazioni quali la mancata erogazione, in tutto o in parte, dei servizi di pronto intervento, conduzione degli impianti e loro manutenzione;
- e) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità.

Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà alla risoluzione della concessione.

Risoluzione per inadempimento del Concedente

Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 15 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Concessione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [], indirizzo di posta elettronica certificata [].

Qualora intervenga la risoluzione della Concessione, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di Collaudo, dei costi e delle spese sostenute complessive per la realizzazione dell'opera per intero giustificati e rincarati del 10%.

Revoca e recesso della concessione

Ai sensi dell'articolo 176 del Codice la Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario.

In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni ed i termini di cui al precedente articolo 18.

In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 18.

16. EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione è efficace dal [le Parti devono specificare il momento ovvero, qualora sia previsto, l'atto/provvedimento in cui il Contratto assume efficacia in base alla normativa vigente].

17. COMUNICAZIONI

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di

informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [protocollo@pec.comune.castiglione.te.it];

b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione alla Concessione dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Comune, entro 15 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.

19. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione le Parti dichiarano che sarà competente il Foro di Teramo.

20. PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

21. REGISTRAZIONE

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

22. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Luogo e data

Per la Società

Per il Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE)